



Regione Siciliana



CEFPAS

REP. N. 1864/2018



CENTRO PER LA FORMAZIONE PERMANENTE
E L'AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DEL SERVIZIO SANITARIO

CONTRATTO

AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE PER 3 ANNI, AI
SENSI DELL'ART. 164 DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I.
DEL SERVIZIO DI EROGAZIONE MEDIANTE
DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI BEVANDE CALDE,
FREDDE E SNACK

CIG 7571009246

L'anno 2018 il giorno 17 del mese di Ottobre alle ore 11:00 presso i locali del Centro per la Formazione permanente e l'Aggiornamento del personale del Servizio Sanitario - CEFPAS - siti in Caltanissetta, Via Mulè n.1,

TRA

- CEFPAS (di seguito denominato anche "Centro" o "Ente") - CF e partita IVA 01427360852 - in persona del Legale Rappresentante e Direttore della Formazione Dott. Pier Sergio Caltabiano, nato a Bologna il 10/02/1960, CF: CLTPSR60B10A944V

E

- **Servizi Professionali Integrati - Società Cooperativa Sociale** (di seguito denominata anche "Società" ovvero "Concessionario") di Caltanissetta -Partita I.V.A. 01982160853- in persona dell'Amministratore unico Sig. Salvaggio Pietro, nato a Caltanissetta il 12/12/1995, CF: SLVPTR95T12B429C;

PREMESSO

- che con deliberazione n. 829 del 17 luglio 2018 si è proceduto all'indizione della gara per l'affidamento in concessione, ex art. 164 del D.lgs.50/2016, per 3 anni rinnovabili per ulteriori 2 anni, ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, del servizio di erogazione mediante distributori automatici di bevande calde, fredde e snack;
- che con deliberazione n. 1003 del 18 settembre 2018 si è proceduto all'aggiudicazione definitiva della gara in favore della società Servizi Professionali Integrati - Società Cooperativa Sociale, avente sede legale in Caltanissetta, via Amico Valenti n. 111;
- che con nota n. 8336 del 18/09/2018, il Cefpas, in ossequio a quanto stabilito dall'art. 76 del D.Lgs.50/2016, ha comunicato alla società Servizi Professionali Integrati l'aggiudicazione definitiva della gara, subordinandone l'efficacia all'esito positivo della verifica d'ufficio circa il possesso di tutti i requisiti richiesti per la partecipazione alla gara, dichiarati ai sensi di legge dalla Società in sede di presentazione dell'istanza di partecipazione;
- che è in corso il procedimento di verifica dei requisiti di partecipazione alla gara, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass messo a disposizione dall'autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), che in caso di esito negativo, darà luogo alla risoluzione del contratto medesimo
- che si procede alla stipula del presente contratto, ai sensi dell'art. 32 comma 10 lettera a) del D.Lgs. 50/2016, non trovando applicazione il termine dilatorio di cui al comma 9 del medesimo articolo;

1. OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Il Cefpas affida in concessione, ai sensi dell'art. 164 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (di seguito anche "Codice dei contratti pubblici" o "Codice"), il servizio di erogazione di bevande calde, bevande fredde e snack vari, mediante distributori automatici installati presso i seguenti padiglioni del Centro:

- Padiglione n. 7: che ospita gli uffici della Direzione della Formazione del Centro;
- Padiglione n. 14: che ospita gli uffici della Direzione del Centro e della Direzione amministrativa;
- Padiglione n. 8 e Padiglione n. 12: sedi di aule per la didattica e laboratori didattici;
- Padiglione n. 6: adibito al servizio residenziale;
- Hotel: adibito al servizio residenziale e sede di sale convegni.

Il numero delle 6 "Aree ristoro" allestite e costituite da:

- N.1 distributore automatico di bevande calde + n. 1 distributore automatico di bevande fredde e snack vari
oppure
- Distributore automatico combinato per la somministrazione di bevande calde, bevande fredde e snack vari

potrà subire variazioni in aumento o in diminuzione, nel corso del rapporto contrattuale. Il Concessionario si impegna sin d'ora a provvedere all'installazione di ulteriori "Aree ristoro" entro 30 gg. dalla richiesta, ai prezzi e condizioni offerti in sede di gara. L'ulteriore canone dovuto per ciascuna nuova "Area ristoro" sarà calcolato in dodicesimi, dalla data di allestimento, avuto riguardo al canone di concessione offerto per ciascuna "Area ristoro" e che ha dato luogo all'aggiudicazione della gara.

Sono a totale carico del Concessionario tutti gli oneri relativi all'allestimento delle "Aree ristoro", comprese le derivazioni, gli allacci idrici ed elettrici, anche nel caso di modifiche di ubicazione nel corso del rapporto contrattuale.

Il servizio oggetto della concessione dovrà essere svolto secondo le modalità e le condizioni stabilite nella documentazione di gara ed in osservanza delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari nella materia oggetto della concessione.

Il Concessionario assume espressamente l'obbligo di essere sempre in possesso di tutte le concessioni ed autorizzazioni amministrative e sanitarie, necessarie per lo svolgimento dell'attività oggetto del contratto e assume pertanto ogni relativa responsabilità e i conseguenti oneri.

Si rammenta che è presente al Cefpas un servizio di ristorazione (comprendente un servizio bar e un servizio ristorante), riservato a corsisti, docenti, dipendenti e ospiti vari del Centro, che coesisterà con il servizio oggetto della concessione.

Si rammenta, infine, che la fruizione del servizio da parte degli utenti sarà del tutto libera, per cui il Cefpas non assume alcun impegno circa il numero effettivo delle consumazioni che verranno somministrate quotidianamente ed in totale. Pertanto, il Concessionario non potrà avanzare alcuna richiesta o pretesa, ovvero richiedere modifiche al presente contratto per l'eventuale mancato utilizzo dei distributori da parte degli utenti. Trattandosi di concessione di servizio, il Concessionario assume tutti i rischi economici della gestione del servizio stesso.

2. DURATA DELLA CONCESSIONE

La durata della concessione è di **3 anni** decorrenti dalla data di effettivo inizio del servizio. L'Amministrazione si riserva la possibilità di rinnovo del contratto per ulteriori 2 anni, ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, a insindacabile giudizio della Direzione del Cefpas.

3. CANONE DI CONCESSIONE

Per il servizio oggetto della concessione è prevista da parte del Concessionario la corresponsione in favore del Cefpas di un canone mensile fisso di importo pari a **€ 77,10 IVA esclusa** per ciascuna "Area ristoro" costituita come già indicato all'art. 1 del presente documento, che dovrà essere pagato con cadenza semestrale posticipata, al ricevimento della fattura emessa dal Cefpas.

Il suindicato canone mensile di concessione contribuirà alla copertura del costo del consumo di energia elettrica necessaria per il funzionamento dei distributori automatici installati, che, pertanto, resterà a carico del Cefpas.

L'importo del canone di concessione potrà variare, in aumento o diminuzione, a seconda del numero di "Aree ristoro" allestite. In tal caso, verrà rideterminato in proporzione al numero delle "Aree ristoro" ed al tempo.

Si precisa, inoltre, che il canone di concessione potrà essere aggiornato, ai sensi dell'art. 106 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, a partire dal secondo anno di vigenza contrattuale, in conformità alle variazioni dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.

4. RICONSEGNA DEGLI SPAZI

I distributori automatici saranno forniti in comodato d'uso gratuito e rimarranno di proprietà del Concessionario. Dell'avvenuta consegna e installazione dei distributori automatici oggetto dell'appalto verrà redatto apposito verbale di consegna.

Alla scadenza contrattuale, il Concessionario dovrà provvedere alla disinstallazione e ritiro dei distributori e ripristinare lo stato dei luoghi nelle condizioni in cui si trovavano prima della stipula del contratto, pena l'incameramento della cauzione. Anche in questo caso, verranno redatti appositi verbali di riconsegna degli spazi, in contraddittorio tra il Cefpas e il Concessionario.

Eventuali danni riscontrati alla struttura e/o agli impianti, dovuti ad imperizia, incuria, mancata manutenzione, saranno oggetto di valutazione economica. Le eventuali spese per il ripristino saranno addebitate interamente al Concessionario, attraverso l'incameramento totale o parziale della garanzia fideiussoria prestata, fatto salvo il risarcimento degli eventuali maggiori danni riscontrati.

Il Concessionario alla scadenza contrattuale non avrà titolo ad esigere alcun indennizzo.

Il Concessionario non potrà adibire o utilizzare gli spazi messi a disposizione dal Cefpas per scopi diversi da quelli previsti dal presente contratto, non potrà mutare la destinazione d'uso degli spazi e/o modificare autonomamente la configurazione e l'utilizzo degli stessi e/o concederli a terzi a uso pubblicitario, né, infine, potrà modificare la posizione dei distributori utilizzati, salvo accordi preventivi assunti con il Cefpas.

5. REQUISITI DEI DISTRIBUTORI

I distributori dovranno rispettare i requisiti previsti all'art. 32 del DPR 26.03.1980 n. 327 e s.m.i. ed essere in linea con gli obblighi di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica dei dati e dei corrispettivi giornalieri all'Agenzia delle Entrate, previsti dal Decreto Legislativo 5 agosto 2015, n. 127 e s.m.i..

In particolare, i distributori automatici dovranno:

- essere di nuova fabbricazione e di ultima generazione;
- essere dotati del codice QR CODE dell'Agenzia delle Entrate;
- riportare una targhetta identificativa dell'apparecchiatura, con il nominativo e la ragione sociale della ditta concessionaria;
- essere muniti di idonea omologazione e marchio CE;
- rispettare la norma CEI EN 60335-2-75 (*Norme particolari per distributori commerciali e apparecchi automatici per la vendita*);
- rispettare i parametri di rumorosità e di tossicità previsti dalla legge;
- soddisfare tutte le prescrizioni previste dalle norme antinfortunistiche e di sicurezza e dalle norme igieniche vigenti;
- essere di facile pulizia e disinfettabili, sia all'interno che all'esterno, tali da garantire l'igienicità dei prodotti distribuiti;
- avere le superfici destinate a venire a contatto con le sostanze alimentari, di materiale idoneo ai sensi dell'art. 11 della legge sopraindicata e resistente alle ripetute operazioni di pulizia e disinfezione;
- essere dotati di sorgenti interne di calore collocate in modo da non influire negativamente sulla conservazione di alimenti e bevande;
- essere dotati di bocca esterna di erogazione non esposta ad insudiciamenti o altre contaminazioni;
- essere dotati di taniche idriche alimentabili manualmente con acqua potabile fornita dalla stessa ditta concessionaria, nel rispetto di quanto previsto al riguardo dal D.Lgs. 2/2/2001 n. 31;



- consentire la regolazione della quantità di zucchero nelle bevande calde;
- avere autonomia di bicchierini e palette;
- essere dotati di sistemi di rilevazione del prezzo dei prodotti mediante tastiera;
- essere muniti di gettoniera che accetti qualsiasi taglio di moneta metallica almeno a partire da 0,05 centesimi di euro (€ 0,05) e fino a € 2,00 e dotati di dispositivo rendi-resto;
- essere dotati di lettore per strumenti elettronici "cash less" (es: chiave/card magnetica ricaricabile, ... ecc.) uguali per tutti i distributori automatici installati presso il Cefpas e, conseguentemente, funzionanti con sistema unico. Essi saranno distribuiti a cura ed onere della ditta concessionaria, previo pagamento da parte dei richiedenti di una cauzione massima di € 2,00 che dovrà essere restituita al momento della riconsegna dello strumento elettronico da parte dell'utente;
- essere corredati di recipienti portarifiuti con coperchio a ritorno automatico, tenuti sempre in buone condizioni igieniche e svuotati o sostituiti con la necessaria frequenza a cura del Concessionario.

~~Il Cefpas è sollevato da ogni responsabilità e richiesta di risarcimento per eventuali danni a persone o cose per prodotti difettosi o igienicamente inadeguati e per cattivo funzionamento, incendio, esplosione delle macchine distributrici, ovvero in caso di atti vandalici, furti, manomissioni o scasso arrecati ai distributori.~~

Il Cefpas si riserva la facoltà di chiedere lo spostamento/rimozione dei distributori, per ragioni legate a proprie necessità, senza che possa essere addebitato all'Ente alcun onere.

Il Concessionario, rispettando gli orari concordati con il Cefpas, avrà libero accesso agli spazi ove saranno collocati i distributori.

6. DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI EROGATI

I prodotti posti in vendita a mezzo dei distributori devono possedere i requisiti previsti dall'art. 33 del DPR 327/1980. In particolare, devono essere di prima qualità, di marca a rilevanza nazionale, conformi alle norme vigenti in materia di prodotti alimentari ed esenti da OGM (Organismi Geneticamente Modificati). È richiesta l'erogazione anche di prodotti idonei ai celiaci.

Tutti i prodotti dovranno essere confezionati, etichettati, trasportati e conservati secondo le indicazioni dettate dalla normativa vigente nazionale e comunitaria.

Non dovranno essere inseriti prodotti con scadenza troppo ravvicinata e, comunque, i prodotti non consumati dovranno essere sostituiti almeno 7 giorni prima della scadenza riportata sulla relativa confezione.

È fatto assoluto divieto di porre in distribuzione prodotti alcolici di qualsiasi gradazione.

L'inottemperanza a quanto stabilito nel presente articolo, la vendita di generi avariati, scaduti o contenenti sostanze nocive e, comunque, non previste dalla norme di igiene e sanità, darà luogo alla risoluzione immediata del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

I prezzi di vendita dei prodotti offerti devono essere esposti in modo visibile all'utenza e devono essere identici per tipologia di prodotto in tutti i distributori installati presso il Cefpas.

È richiesta l'erogazione almeno delle seguenti categorie di prodotti:

BEVANDE CALDE

- Caffè: dovrà essere di 1° miscela bar, macinato all'istante e con grammatura minima di gr. 7 di caffè per ciascuna erogazione
- Latte: grammatura minima 8 gr. di latte in polvere per ciascuna erogazione
- Cappuccino: almeno 10 gr. di latte per ciascuna erogazione
- The al limone: almeno 14 gr. di the in polvere per ciascuna erogazione
- Bevanda al cioccolato: almeno 25 gr. di miscela di cioccolato in polvere per ciascuna erogazione.

BEVANDE FREDDE E SNACK

- Acqua (naturale e con aggiunta di anidride carbonica) in bottiglie PET da 500 ml;
- Bevande analcoliche/bibite (*tipo coca-cola, fanta, sprite, the al limone, the alla pesca*) in lattina da 33 cl;
- Succhi di frutta: di 1^ qualità in brick da 20 cl;
- Ampia varietà di alimenti preconfezionati e/o prodotti snack salati e dolci di vario tipo: a titolo esemplificativo: patatine, salatini, crackers e snack salati, snack dolci, biscotti, wafer, merendine; chewing gum.....

7. LISTINO PREZZI

Il Concessionario si obbliga fin d'ora a mantenere fissi ed invariabili durante tutto il primo anno di vigenza del contratto i prezzi di vendita al pubblico dei seguenti prodotti, IVA inclusa, che non dovranno essere superiori a quelli riportati nella tabella sottostante:

BEVANDE CALDE	PREZZI IVA INCLUSA
CAFFE' ESPRESSO	€ 0,40
CAFFE' DECAFFEINATO	€ 0,40
LATTE	€ 0,40
CAPPUCCINO	€ 0,40
THE AL LIMONE	€ 0,40
BEVANDA GUSTO CIOCCOLATO	€ 0,40
BEVANDE FREDDE E SNACK	
ACQUA NATURALE 500 ml	€ 0,40
ACQUA GASSATA 500 ml	€ 0,40
BIBITE IN LATTINA 33 CL	€ 0,80
SUCCHI DI FRUTTA IN BRICK cl 20	€ 0,60
SNACK DOLCI O SALATI (<i>prezzo max</i>)	€ 1,00

Trascorso il primo anno di vigenza contrattuale, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 50/2016, il Concessionario potrà richiedere l'aggiornamento dei prezzi in presenza di documentati aumenti del settore merceologico specifico. I prezzi potranno essere aggiornati in

conformità alle variazioni dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati e saranno arrotondati per difetto a € 0,05.

8. MANUTENZIONE, ASSISTENZA E RIFORNIMENTO DEI DISTRIBUTORI

Il servizio di assistenza tecnica e manutenzione ordinaria e straordinaria delle apparecchiature installate ed il relativo costo è totalmente a carico e sotto la piena responsabilità del Concessionario che dovrà garantire il regolare funzionamento dei distributori automatici.

Il Concessionario dovrà effettuare, a sua cura e spese e nel rispetto della normativa vigente, l'installazione dei distributori nei locali assegnati, prelevando la corrente elettrica secondo le indicazioni che saranno fornite dall'UO Tecnica del Cefpas.

In caso di guasto, dovrà provvedere al ripristino del funzionamento del distributore automatico ~~entro 12 ore lavorative dalla segnalazione del guasto stesso da parte del Cefpas. Al fine di~~ consentire l'immediata segnalazione di guasti e malfunzionamenti, il Concessionario dovrà apporre sul distributore automatico apposita etichetta adesiva contenente i recapiti telefonici del servizio assistenza. Qualora l'entità del guasto non consenta la riparazione del distributore entro le 12 ore lavorative dall'avvenuta segnalazione, il Concessionario ha l'obbligo di sostituirlo entro i successivi 3 giorni lavorativi, a propria cura e spesa, con altro di uguali o superiori caratteristiche.

Il rifornimento dei distributori automatici e l'assistenza tecnica necessaria al loro funzionamento dovranno essere svolti nel pieno rispetto delle disposizioni contenute nel D.P.R. 327 del 26.03.1980.

La ditta concessionaria dovrà programmare il rifornimento dei prodotti e l'ordinaria manutenzione dei distributori con una periodicità fissata in relazione all'entità dei consumi. Di tale programma dovrà essere data comunicazione al funzionario incaricato dall'Ente.

In caso di segnalazione di esaurimento prodotti, occorrerà provvedere al rifornimento entro 24 ore dal ricevimento della segnalazione.

9. PULIZIA DEGLI SPAZI E DEI DISTRIBUTORI – GESTIONE DEI RIFIUTI

Il Concessionario dovrà mantenere nel massimo ordine ed in perfetta pulizia gli spazi messi a disposizione dal Cefpas ed i relativi distributori automatici, nel rispetto delle vigenti norme igienico-sanitarie e delle procedure di autocontrollo, secondo il sistema HACCP.

In particolare, dovrà assicurare la rigorosa pulizia interna ed esterna dei distributori tutte le volte in cui viene effettuato il loro rifornimento e, comunque, almeno 2 volte alla settimana, in modo da garantire condizioni igieniche ottimali. Il Concessionario dovrà impegnarsi a rispettare le disposizioni comunali vigenti in materia di raccolta differenziata dei rifiuti. Essi dovranno essere, a cura della società concessionaria, raccolti, distinti per tipologia di rifiuto, in contenitori e

convogliati direttamente negli appositi cassonetti. Sarà a totale cura e spesa del Concessionario la fornitura di appositi contenitori portarifiuti per ciascuna "Area ristoro", lo svuotamento degli stessi, con relativo asporto dei rifiuti raccolti e smaltimento a norma di legge.

10. AUTORIZZAZIONI

Il Concessionario dovrà provvedere autonomamente e a proprie spese alla predisposizione ed alla gestione del Programma di autocontrollo, basato sui principi del sistema H.A.C.C.P. (Piano di Prevenzione per la sicurezza igienica degli alimenti), riferito a tutte le fasi in cui si articolerà il servizio oggetto della concessione. Dovrà, pertanto, predisporre il proprio Manuale di autocontrollo in conformità al Reg. CE n. 852/2004. Dovrà, inoltre, adottare adeguate misure per garantire le migliori condizioni igieniche del prodotto finale.

Il Concessionario, inoltre, assume espressamente l'obbligo di dotarsi, ove richiesto dalla vigente normativa, di tutte le concessioni ed autorizzazioni necessarie per lo svolgimento dell'attività oggetto della presente concessione e assume, pertanto, ogni relativa responsabilità e i conseguenti oneri. Dovrà, inoltre, essere in possesso di tutte le eventuali certificazioni sanitarie richieste in ambito regionale, nazionale e comunitario per la corretta gestione del magazzino e per l'idoneità dei mezzi di trasporto.

Le autorizzazioni e certificazioni dovranno avere validità per tutta la durata del contratto. L'eventuale sospensione, revoca o altro provvedimento di ritiro da parte delle Autorità competenti sarà causa di risoluzione del contratto. Tali provvedimenti, unitamente a quelli comportanti la modifica delle autorizzazioni, dovranno essere immediatamente comunicati al Cefpas.

Il Concessionario, infine, dovrà ai sensi del DPR 327/1980, dare comunicazione scritta della installazione dei distributori all'Autorità sanitaria cui spetta l'esercizio della vigilanza igienico-sanitaria.

11. OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario si obbliga sin d'ora:

- a garantire il periodico controllo e il costante rifornimento dei distributori, in modo tale da mantenere in perfetta efficienza le apparecchiature senza interruzione nell'erogazione dei prodotti;
- a fornire sia prodotti alimentari che non alimentari (bicchieri e palettine) conformi alle vigenti normative in materia di igiene degli alimenti, di sanità, di etichettatura, di tracciabilità;
- a garantire il controllo delle materie prime utilizzate, la costante pulizia e l'igiene delle apparecchiature installate, provvedendo a proprie spese alla riparazione e/o sostituzione delle parti o delle apparecchiature danneggiate o fuori uso, nonché a garantire la conservazione a

magazzino dei prodotti utilizzati, conformemente alle disposizioni di cui al regolamento CE n. 852/04 (le cui sanzioni sono previste dal D.Lgs 6/11/07 n. 193);

- a fornire idonei contenitori per rifiuti dotati di coperchio a ritorno automatico, da posizionare vicino ai distributori e a provvedere al puntuale svuotamento e alla corretta pulizia degli stessi;
- a garantire, in caso di malfunzionamento dei distributori o di mancata erogazione dei prodotti richiesti, la restituzione dei soldi indebitamente trattenuti;
- a provvedere, a propria cura e spese, alla rimozione temporanea o al definitivo trasferimento del distributore in caso di sopravvenute esigenze dell'Ente.

Il Concessionario inoltre dovrà fare uso degli spazi, dei locali e di tutti gli impianti con ogni più attenta cura. Eventuali danni arrecati per incuria o mancanze di varia natura dovranno essere risarciti al Cefpas.

Alla scadenza del contratto il Concessionario dovrà rimuovere le macchine installate nei modi e nei tempi da concordare con gli uffici competenti.

12. OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

Il Concessionario, in ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003, assume l'obbligo di mantenere riservati tutti i dati e le informazioni di cui venga in possesso nell'espletamento del servizio e di non divulgarli. Il Concessionario è responsabile nei confronti del Cefpas per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza di questo obbligo, il Cefpas avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che il Concessionario sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare al Cefpas.

Si precisa, infine, che gli obblighi in materia di riservatezza dovranno essere rispettati anche in caso di cessazione del rapporto contrattuale.

13. PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO

Ogni attività relativa al funzionamento del servizio deve essere svolta da personale professionalmente adeguato e qualificato ad operare nel rispetto delle specifiche norme di legge.

Inoltre, il personale che effettua il rifornimento dei distributori o che viene a contatto con le sostanze alimentari poste in distribuzione, anche se in confezioni chiuse, deve essere in possesso dei requisiti di idoneità sanitaria previsti dal DPR 327/1980.

Il Concessionario si obbliga, inoltre, ad osservare le norme derivanti dalla vigente normativa in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, di igiene del lavoro, di assicurazioni contro gli

infortuni sul lavoro e altre malattie professionali ed ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso di esercizio per la tutela dei lavoratori.

Il Concessionario si obbliga inoltre a provvedere, a cura propria e sotto la propria responsabilità, a tutte le spese occorrenti per garantire, in conformità al D.Lgs. 81/08, la completa sicurezza dei lavoratori durante l'esecuzione del servizio, per evitare incidenti e/o danni di qualsiasi natura a persone o cose, assumendo a proprio carico tutte le eventuali opere provvisorie. In ogni caso, il personale addetto al servizio dovrà adeguarsi alle disposizioni impartite dal referente dell'Amministrazione ed al rispetto delle norme di cui al citato D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..

Il Cefpas è sollevato da ogni obbligo e/o responsabilità nei confronti di tutto il personale adibito dal Concessionario all'esecuzione del servizio affidato in concessione. La ditta concessionaria è, pertanto, direttamente responsabile della condotta del proprio personale incaricato nonché di eventuali danni cagionati a cose o persone da comportamenti imputabili ai propri dipendenti.

Il Cefpas si riserva la facoltà di chiedere alla ditta concessionaria la sostituzione delle persone che non abbiano tenuto un comportamento professionalmente adeguato e improntato alla massima educazione e correttezza.

Nello svolgimento del servizio, il personale, che dovrà essere provvisto di cartellino di identificazione riportante la ragione sociale del Concessionario ed il proprio nominativo, dovrà mantenere un comportamento cortese, decoroso e corretto nei riguardi del personale dell'Amministrazione e degli utenti, evitando qualsiasi intralcio o disturbo al normale svolgimento dell'attività dell'Ente.

Resta, infine, inteso che nessun rapporto di lavoro viene a stabilirsi tra Cefpas e operatori addetti al servizio, in quanto questi ultimi sono alle esclusive dipendenze della ditta concessionaria e le loro prestazioni sono compiute sotto l'esclusiva responsabilità ed a totale rischio di questa.

14. REFERENTE DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario è tenuto a comunicare all'Amministrazione il nominativo di uno o più responsabili (titolare e sostituti) del servizio oggetto della concessione, di provata capacità e adeguata competenza nell'ambito di applicazione dell'appalto, con piena conoscenza delle norme che regolano lo svolgimento del servizio e preposto alla direzione del servizio stesso, con poteri e mezzi adeguati a garantire tutti gli obblighi contrattuali previsti dal presente Capitolato. Quanto sarà dichiarato e sottoscritto dal referente, sarà considerato dal Cefpas dichiarato e sottoscritto in nome e per conto del Concessionario. Tutte le comunicazioni formali trasmesse al referente si intenderanno come validamente effettuate ai sensi e per gli effetti di legge nei confronti del gestore.

Il referente dovrà deve essere reperibile negli orari d'ufficio (8.00 – 18.00) dal lunedì al venerdì, per richieste di rifornimento, reclami, segnalazioni di guasto, malfunzionamenti, ecc..

Nei periodi di ferie o altra assenza, il referente dovrà indicare altra persona formalmente designata dal gestore in sua temporanea sostituzione.

15. PREVENZIONE, SICUREZZA E SALUTE SUL LUOGO DI LAVORO

È fatto obbligo al Concessionario di osservare tutte le disposizioni di legge e di regolamento vigenti in materia di salute, sicurezza e prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro. L'inosservanza delle leggi in materia di lavoro, di sicurezza e di tutela dell'ambiente determineranno senza alcuna formalità la risoluzione del contratto.

Il Concessionario si impegna a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle disposizioni normative vigenti in materia di salute, sicurezza e prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro.

Il Concessionario sarà tenuto:

a) all'osservanza delle disposizioni del D.Lgs. n. 81/2008; per quanto riguarda la valutazione dei rischi, il Concessionario dovrà compiere una congrua valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute degli operatori, dei dipendenti dell'Amministrazione e degli eventuali utenti presenti nella sede, entro 30 giorni dalla data di formale inizio del servizio e redigere la relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute di cui all'art. 28, c. 2, lett. a, del D. Lgs. n. 81/2008, definendo le misure di prevenzione e di protezione e i dispositivi di protezione individuale, nonché il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento, nel tempo, di adeguati livelli di sicurezza;

b) a comunicare il nominativo del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 81/2008;

c) al rispetto degli obblighi di cui al D.Lgs. n. 81/2008, fornendo tutta la documentazione necessaria alla valutazione dei rischi di interferenza ed in particolare sui rischi che il proprio personale potrà determinare a carico del personale dell'Amministrazione e/o di altri soggetti presenti nelle aree di servizio. Tali informazioni saranno utilizzate ai fini della valutazione congiunta del rischio, da realizzare ai sensi della normativa vigente.

Costituisce parte integrante del presente contratto il **Documento Unico di Valutazione dei Rischi (DUVRI)** prot. n. 6940 del 11/07/2018, contenente l'indicazione delle misure da adottare per eliminare o quantomeno ridurre al minimo i rischi da interferenza. **I costi per oneri relativi alla sicurezza da interferenze sono stati stimati pari a € 960,00.**

È fatto obbligo al Concessionario di elaborare il proprio documento di valutazione e di provvedere all'attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi.

f) all'osservanza e all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed infortunistiche, previdenziali ed assistenziali nei confronti del proprio personale dipendente, avendo cura di osservare le norme di prevenzione vigenti e di adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi.

16. CONTROLLI E VERIFICHE DEI PRODOTTI E DEL SERVIZIO

Il Cefpas si riserva la facoltà di effettuare controlli su tutte le prestazioni oggetto della concessione, quali ad es. il livello del servizio di manutenzione, rifornimento dei distributori, ecc.

I controlli potranno riguardare anche la qualità dei prodotti forniti, le condizioni di pulizia dei distributori, il rispetto delle norme in materia di igiene degli alimenti.

Inoltre, il Cefpas si riserva di effettuare controlli qualitativi e quantitativi dei prodotti presenti nei distributori, con ricorso, ove occorra, anche ad analisi di laboratorio presso l'ASP, senza che il Concessionario possa fare opposizione. I prodotti eventualmente risultati non idonei dovranno essere sostituiti con spese a carico del Concessionario nel più breve tempo possibile e comunque in modo da non recare alcun intralcio od inconveniente all'Amministrazione, fatto salvo il rimborso delle spese connesse all'esecuzione delle analisi, il pagamento delle penali di cui all'art. 21 ed il risarcimento di eventuali ulteriori danni.

L'accettazione da parte di questo Ente dei prodotti erogati, non solleva il Concessionario dalla responsabilità in ordine ai vizi apparenti e occulti dei prodotti forniti.

17. CAUZIONE DEFINITIVA E ASSICURAZIONI

A garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali assunte e del risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempienze, il Concessionario ha prestato apposita cauzione definitiva n. 1027418844 rilasciata da HDI Assicurazioni di € 1.665,36.

Inoltre, il Concessionario ha prodotto idonea polizza assicurativa per i rischi connessi al servizio in oggetto rilasciata da HDI Assicurazioni, a copertura di eventuali danni e/o persone e per furti, incendi e danneggiamenti alle macchine.

18. PENALI-RISOLUZIONE DEL CONTRATTO-INTERRUZIONI DEL SERVIZIO

A. Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata alla ditta concessionaria e potrà dare luogo, ad insindacabile giudizio del Cefpas, all'applicazione di penali e, nei casi più gravi, alla risoluzione del contratto.

La richiesta e/o il pagamento delle penali in argomento non esonera in nessun caso il fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e dall'obbligo di risarcimento degli eventuali ulteriori danni.

L'Amministrazione, nel caso emergano disservizi imputabili a responsabilità del gestore, si riserva di applicare le seguenti penali:

- ritardo nell'avvio del servizio rispetto al termine contrattualmente stabilito: l'Amministrazione si riserva di applicare una penale di Euro 50,00 per ogni giorno di ritardo. Decorsi infruttuosamente 10 giorni, l'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.;
- danni arrecati dal personale impiegato dal gestore: il Cefpas si riserva di applicare una penale pari al 10% dell'ammontare del danno, oltre al relativo addebito delle spese sostenute per le riparazioni;
- esaurimento nei distributori automatici di una qualunque tipologia di prodotto protratta per oltre 48 ore: il Cefpas potrà applicare una penale pari a € 50,00 per ogni giorno lavorativo di ritardo nel rifornimento e per ciascuna tipologia di prodotto. Ove il ritardo superi i 10 giorni, il Cefpas si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.;
- guasto tecnico di un distributore, tale da impedire il suo regolare funzionamento per oltre 48 ore: il Cefpas potrà applicare una penale pari a € 50,00 per ogni giorno lavorativo di ritardo nella sostituzione e/o riparazione del distributore. Ove il ritardo superi i 10 giorni, il Cefpas si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.;
- mancato rispetto degli altri adempimenti previsti dal presente Capitolato speciale: il Cefpas potrà applicare una penale, commisurata alla gravità dell'inadempienza e quantificata a sua discrezione da un minimo di €100,00 ad un massimo di €500,00 per ogni inadempimento. La valutazione della gravità delle violazioni di cui sopra sarà effettuata dall'Amministrazione.
- esecuzione del contratto con utilizzo di personale non regolarmente assunto: il Cefpas si riserva di applicare una penale fino a € 1.000,00 per ogni persona non in regola nonché di ricorrere alla clausola risolutiva espressa, ai sensi dell'art. 1456 c.c.;
- esito negativo dei controlli di cui all'art. 16: il Cefpas potrà applicare una penale fino a €100,00 per ogni prodotto risultato non idoneo al consumo, salvo il risarcimento del maggior danno;
- comportamento illecito, scorretto, scortese o invadente da parte del personale della ditta, nei confronti degli utenti del servizio: il Cefpas si riserva la facoltà di applicare una penale fino ad € 500,00 nonché la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.;

- mancata, parziale o non tempestiva rimozione dei residuali del servizio: il Cefpas si riserva la facoltà di applicare una penale fino ad € 500,00 nonché la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c..

In caso di applicazione delle penalità previste dal presente Capitolato, il CEFPAS potrà incamerare la cauzione definitiva per la quota parte relativa alle penalità stesse, fatto salvo il risarcimento degli eventuali danni subiti.

In ogni caso, le violazioni in materia di personale, di igiene e sanità, fiscali saranno comunicate alle Autorità di rispettiva competenza.

B. L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione della concessione, previa diffida ad adempiere ai sensi degli artt.1453-1454 c.c., in caso di grave inadempimento.

Il contratto di concessione potrà essere risolto unilateralmente dal Cefpas, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., con incameramento della cauzione depositata e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito, oltre che nelle ipotesi già indicate in precedenza, nei seguenti casi:

- a) omissione o interruzione, anche parziale, del servizio per motivi non dipendenti da causa di forza maggiore (quali terremoti, calamità naturali e simili eventi);
- b) inosservanza di disposizioni di legge o di regolamento;
- c) inosservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari dettati dalla legge 136/2010 e s.m.i.;
- d) venir meno dei requisiti richiesti dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- e) revoca da parte delle autorità competenti delle autorizzazioni di legge rilasciate al Concessionario per l'espletamento del servizio;
- f) mancato rispetto da parte del Concessionario delle norme igienico-sanitarie, delle norme relative al lavoro, alla sicurezza sui luoghi di lavoro, alle assicurazioni sociali, prevenzioni infortuni, ecc.;
- g) venir meno della copertura assicurativa di cui all'art. 17 del presente documento;
- h) venir meno degli obblighi di riservatezza, di cui all'art. 12;
- i) ripetuta o grave inosservanza delle disposizioni e clausole contrattuali indicate nel presente documento;
- j) grave negligenza, frode, furto, dolo o colpa grave nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
- k) reiterata inosservanza dei richiami scritti effettuati dall'Ente in merito al regolare svolgimento del servizio o al cattivo servizio reso per più di due volte nell'arco di un anno;
- l) subappalto non autorizzato;
- m) motivate esigenze di pubblico interesse;

- n) mancato pagamento del canone dovuto entro il prescritto termine;
- o) somministrazione di prodotti scaduti e/o in condizioni igieniche non ottimali;
- p) somministrazione di prodotti non autorizzati dal Cefpas;
- q) applicazione di prezzi superiori a quelli prescritti;
- r) in qualsiasi momento dell'esecuzione, ai sensi del codice civile.

L'applicazione delle penali e/o dell'istituto della risoluzione saranno precedute da formale contestazione, alla quale il Concessionario avrà facoltà di presentare formali controdeduzioni entro 5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento, tramite PEC o raccomandata A/R. Nel caso in cui le controdeduzioni non siano accolte dall'Amministrazione ovvero non vi sia data risposta o le stesse non siano giunte nel termine indicato, il provvedimento è considerato definitivo. Il Concessionario dovrà comunque rimuovere le cause delle inadempienze segnalate.

C. Il Cefpas si riserva di sospendere il servizio, previo congruo preavviso comunicato al Concessionario, nel caso in cui ci sia necessità di eseguire lavori edili o impiantistici in uno dei padiglioni in cui sono collocati i distributori, ovvero in relazione a qualsiasi altra effettiva necessità. In tale evenienza, il canone dovuto per l' "Area ristoro" interessata sarà ridotto in proporzione al periodo di interruzione.

Le interruzioni totali o parziali del servizio per causa di forza maggiore non daranno luogo a responsabilità alcuna per entrambe le parti.

Il Concessionario, nel caso in cui si trovi per circostanze a lui non imputabili, nell'impossibilità assoluta di erogare il servizio, dovrà inviare al Cefpas, entro 5 gg. dall'inizio dell'evento, idonea comunicazione, affinché il Centro possa adottare le opportune misure.

Nel caso d'interruzione del servizio per motivi diversi da quelli prima indicati, il Cefpas si riserva il diritto di procedere all'esecuzione in danno del Concessionario e applicare le penali previste.

D. Il Cefpas si riserva la facoltà di recedere dal contratto a sua discrezione e ad ogni momento, ai sensi dell'art. 1373 comma 2 c.c., con preavviso di almeno 30 gg. da comunicarsi al Concessionario con PEC o lettera raccomandata, anche in caso di mutamenti di carattere organizzativo che abbiano incidenza sull'esecuzione del contratto (pubblico interesse). Dalla data di efficacia del recesso, il Concessionario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, rinunciando espressamente, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 c.c. a qualsiasi eventuale pretesa anche di natura risarcitoria (compensi, indennizzi, rimborsi, ecc.).

Per quanto non previsto e regolamentato in questa sede, si applicheranno le disposizioni di cui agli articoli 1453 e seguenti del Codice Civile.

19. INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, si informa che il trattamento dei dati personali conferiti nell'ambito della presente procedura, o comunque raccolti dalla stazione appaltante a tale scopo, è finalizzato unicamente all'espletamento della predetta procedura, nonché delle attività ad essa correlate e conseguenti.

In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

Il concorrente presta, ai sensi del D.Lgs. 30/6/2003 n. 196 e s.m.i., il proprio consenso al trattamento dei dati da parte del Cefpas, per le suindicate finalità di gestione della gara nonché di esecuzione del contratto.

20. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Tutte le controversie relative al presente appalto sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di Caltanissetta, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.


21. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il Concessionario dovrà in sede di stipula del contratto indicare un conto corrente dedicato, ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all'art. 3 commi 8 e 9 della legge 13 agosto 2010 n. 136, assumendo tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti nella predetta legge, la cui violazione costituisce causa di risoluzione del contratto.


22. RINVIO

Per tutto quanto in questa sede non espressamente previsto, si fa rinvio alle disposizioni di legge vigenti in materia, al codice civile e ad ogni altra disposizione legislativa in merito applicabile.

per il CEFPAS
IL LEGALE RAPPRESENTANTE F.F.
IL DIRETTORE DELLA FORMAZIONE
(Dott. Pier Sergio Caltabiano)




per Servizi Professionali Integrati
L' AMMINISTRATORE UNICO
(Sig. Roberto Salvaggio)



Il sottoscritto Salvaggio Roberto nella qualità di Amministratore Unico della Società Servizi Professionali Integrati di Caltanissetta dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di quanto indicato nel presente contratto e di tutte le clausole contrattuali, dei documenti ed atti ivi richiamati.

Data

Servizi Professionali Integrati
AMMINISTRATORE UNICO
(Sig. Roberto Salvaggio)



Il sottoscritto Salvaggio Roberto nella qualità di Amministratore Unico della Società Servizi Professionali Integrati di Caltanissetta, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 c.c., dichiara di accettare tutte le condizioni contenute nel presente contratto e di approvare espressamente il contenuto degli artt. 1-4-7-10-11-12-13-16-18-20.

Data _____

Servizi Professionali Integrati
Soc. Coop. Sociale s.r.l.
AMMINISTRATORE UNICO
(Sig. Pietro Salvaggio)

Il sottoscritto Salvaggio Roberto nella qualità di Amministratore Unico della Società Servizi Professionali Integrati di Caltanissetta designa quale responsabile del servizio:

il sig. EMILIANO LOULO

Tel: 365 18 43 564

e-mail: _____

Data _____

Servizi Professionali Integrati
Soc. Coop. Sociale s.r.l.
AMMINISTRATORE UNICO
(Sig. Pietro Salvaggio)

Il sottoscritto Salvaggio Roberto nella qualità di Amministratore Unico della Società Servizi Professionali Integrati di Caltanissetta dichiara che il conto corrente sul quale confluiranno tutte le somme relative al presente contratto è il seguente:

Banca (denominazione completa) _____

Agenzia / filiale (denominazione e indirizzo) _____

Codice IBAN: _____

Codici di riscontro: ABI _____ CAB _____ CIN _____

Intestatario del conto (ragione sociale completa dell'azienda, sede legale, codice fiscale) _____

Dati identificativi dei soggetti (persone fisiche) che per l'impresa saranno delegati ad operare sul conto corrente dedicato

a) Sig. _____, nato a _____ residente

a _____ Codice fiscale _____

operante in qualità di _____

b) Sig. _____, nato a _____ residente

a _____ Codice fiscale _____

operante in qualità di _____

Data _____

Servizi Professionali Integrati
Soc. Coop. Sociale s.r.l.
AMMINISTRATORE UNICO
(Sig. Pietro Salvaggio)